



COMUNE DI CALUSO

Città' Metropolitana di Torino

SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 08/10/2026

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

Oggetto: Implementazione rete dati e fonia per la nuova palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Gozzano. Decisione di contrarre per affidamento diretto (art. 17, c. 1, e 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). – Approvazione elaborati progettuali. Aggiudicazione con efficacia del servizio all'operatore economico PF Technology S.r.l. Impegno di spesa – CIG BD0FFA29D9

Il Responsabile del Settore: Tiziano RONCHETTO SALVANA

PREMESSO che:

- in data 31.10.2025 sono regolarmente terminati i lavori di completamento della costruzione della palestra per la scuola secondaria di primo grado "Guido Gozzano" di Caluso";
- la realizzazione di tale unità strutturale ad uso sportivo, fisicamente congiunta con il plesso scolastico preesistente, rende necessaria l'estensione dell'impianto relativo alla rete dati e fonia per consentire sia l'utilizzo delle dotazioni informatiche in dotazione alla scuola, sia il collegamento ed il monitoraggio da remoto dei sistemi tecnologici e l'ottimizzazione degli stessi;
- ai sensi dell'art. 1 co. 5 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. per gli *"impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti"* è redatto un progetto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Territorio e OO.PP. n. 12 del 26.06.2026 sono stati aggiudicati, a Sertec Engineering Consulting srl i servizi tecnici i servizi tecnici per la progettazione e la DL implementazione rete dati e fonia presso nuova palestra della scuola secondaria di primo grado "G. Gozzano" di Caluso;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Andrea Vaccarone di Sertec Engineering Consulting srl ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento summenzionato, pervenuto in data 03.09.2026, prot. n. 11939, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione impianti elettrici e speciali
- Planimetria impianti elettrici e speciali
- Computo metrico estimativo

RILEVATO che l'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 2.559,39 oltre I.V.A. 22%;

RICHIAMATI l'art. 41 e l'Allegato I.7, sezione I, art. 4 bis del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativo ai livelli di progettazione ed al contenuto del progetto esecutivo;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede:
“salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: "*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*";
- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*";
- l'art. 4, c. 3-ter, II periodo, della Legge 07.08.2012, n. 135 e s.m.i., che prevede: "*... gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.*"

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvisionamento;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad € 5.000,00, se presenti sulla vetrina elettronica;

DATO ATTO che successivamente l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha previsto che:

"1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.....

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 <<Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.....>>.”

DATO ATTO che sul sito [www.acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it) (gestito da Consip S.p.A.) è attivo un bando del Mercato Elettronico della P.A. per l'esecuzione di “Servizi – area merceologica: Apparati di rete-Mepa Servizi – Servizi di rete locale CPV 72710000-0;

DATO ATTO che, tramite il MePA, gestito da CONSIP S.p.A., in data 09.09.2026 sul Me.P.A., sul sito www.acquistinretepa.it, è stata creata una trattativa diretta: ID Negoziazione: 6563728, con l'operatore economico PF Technology S.r.l. in possesso dell'abilitazione commerciale summenzionata, stabilendo quale termine ultimo di presentazione dell'offerta per il servizio richiesto le ore 18:00 del giorno 14 settembre 2026;

DATO ATTO che in data 11.09.2026 alle ore 09:23:59 l'operatore economico interpellato caricava sul citato Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la propria offerta economica di € 2.300,00 (dicasi euro due mila trecento,00) pari al ribasso del 10,13% (dicasi dieci virgona tredici per cento) su € 2.559,39; i costi relativi alla sicurezza aziendale sono stati dichiarati in € 50,00 (dicasi euro cinquanta,00) e tale offerta risulta correttamente corredata della documentazione amministrativa richiesta;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per il modesto valore stimato, pari al 1,83% della soglie di rilevanza europea;

RITENUTA congrua l'offerta prodotta dall'operatore economico PF TECHNOLOGY S.R.L., corrispondente ad un ribasso percentuale del 10,13% sull'importo a base di trattativa, in quanto, da ricerche di mercato svolte dal tecnico comunale geom. Giorgio Pissardo, il prezzo offerto risulta veritiero nell'attualità per la realizzazione dell'impianto tecnologico in parola;

RILEVATO che, in sede di offerta, l'operatore economico ha dichiarato di non voler subappaltare parte del contratto a terzi;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stabilisce che, per le procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO quindi, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che intende perseguire il contratto è Implementazione rete dati e fonia conseguente alla realizzazione della nuova palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado “G. Gozzano.
- il contratto sarà stipulato, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico e nella lettera di affidamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della prestazione, avviene mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, anche tenuto conto del principio del risultato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e troverà applicazione l'art. 24 e seguenti del “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura sotto soglia”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2025, in merito alla verifica della suddetta dichiarazione;

CONSIDERATO che il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si ritiene assolto mediante:

- la citata dichiarazione sostitutiva con cui l'operatore economico ha attestato in merito al possesso dei

requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e dichiarazione sostitutiva relativa all'individuazione del titolare effettivo;

- acquisizione diretta della seguente documentazione, conservata agli atti:
 - ✓ annotazioni riservate ANAC in data 21.09.2026 – negativa;
 - ✓ certificato regolarità contributiva INPS_51254593 del 22.06.2026 con scadenza validità al 20.10.2026;
 - ✓ documento di verifica a campione tramite verifichePA: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino codice ATECO 43.21.02 per attività corrispondente all'intervento da eseguire – installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti; dal medesimo documento non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.

RITENUTO di indicare quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto quello del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, il codice CNEL è H011;

RILEVATO che, poiché la somma riferita all'affidamento del servizio in oggetto è stimata in € 2.300,00, trova applicazione l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in merito alla deroga dell'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

DATO ATTO che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la somma complessiva di € 2.806,00 risulta stanziata al cap. 3144/2, Cod. 04.02.2, denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA", del Bilancio 2026-2028, esercizio 2026, finanziata con fondi propri;
- il presente affidamento, non rientra tra le categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, attuativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG è il seguente: BD0FFA29D9.

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal geom. Giorgio Pissardo, dipendente del medesimo Settore Territorio e Opere Pubbliche.

RILEVATO pertanto il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 recante: "Trasparenza dei contratti pubblici";
- il vigente "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura sotto soglia", approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 27.11.2025, esecutiva;
- la delibera dell'A.N.AC. n. 264 del 20.06.2023, di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- gli artt. 147 bis e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/1/2016;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'espletamento del servizio tecnico di cui trattasi, secondo le disposizioni contenute nella lettera d'incarico, e quindi nell'anno 2026;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.caluso.to.it, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- la deliberazione del C.C. n. 4 del 29.04.2026, di ratifica della deliberazione della G.C. n. 23 del 09.03.2026, di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000;"
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 29.04.2026 di approvazione della variazione n. 2 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione avanzo di amministrazione;
- la deliberazione del C.C. n. 13 del 09.07.2026 di approvazione della variazione n. 3 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione avanzo di amministrazione e assestamento;
- la deliberazione del C.C. n. 21 del 30.09.2026, di ratifica della deliberazione della G.C. n. 59 del 12.08.2026, di approvazione della quarta variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000."
- la deliberazione del C.C. n. 22 del 30.09.2026 di approvazione della variazione n. 5 al bilancio di previsione 2026-2028 con applicazione avanzo di amministrazione e assestamento;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 01 del 09.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 64/2025 del 29.12.2025, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Territorio e Opere Pubbliche;

VISTI il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, i sotto elencati elaborati predisposti dal Dott. Ing. Andrea Vaccarone di Sertec Engineering Consulting srl, con sede legale in Loranze (TO) – S.P. 222 n. 31:
 - Relazione impianti elettrici e speciali
 - Planimetria impianti elettrici e speciali
 - Computo metrico estimativo
2. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 2.559,39 oltre I.V.A. 22%;
3. **DI APPROVARE** le condizioni stabilite ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs.31.03.2023, n. 36 e s.m.i., e mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A attraverso il bando "Servizi – area merceologica: Apparati di rete-Mepa Servizi – Servizi di rete locale", l'intervento per Implementazione rete dati e fonia conseguente alla realizzazione della nuova palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado "G. Gozzano a PF Technology S.r.l. con sede in Torino, via A. Fabro n. 12, per un importo di € 2.300,00 oltre I.V.A. 22% (€ 506,00) per complessivi € 2.806,00= - CIG BD0FFA29D9.
5. DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione del servizio di cui sopra e sarà stipulato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico e nella lettera di affidamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
6. DI DARE ATTO che, in sede di offerta, l'operatore economico non ha manifestato l'intenzione di voler subappaltare parte del contratto a terzi;
7. DI INDICARE, quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto quello del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, il codice CNEL è H011;
8. DI DARE ATTO di aver verificato che il soggetto affidatario non effettua trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Caluso riferiti all'oggetto del contratto e conseguentemente non ne necessita la designazione quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/20016 art. 28 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679";
9. DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa, parte della spesa prevista al precedente punto 2, pari a € 2.806,00 al cap. 3144/2, Cod. 04.02.2, denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA", del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, finanziata con fondi propri, dando atto che la prestazione sarà esigibile nell'anno 2026;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è:
 - efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i..
 - soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione di cui alla presente, ammontante ad € 506,00=, verrà versata direttamente all'erario.
11. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono svolte dal geom. Giorgio Pissardo, dipendente del medesimo Settore Territorio e Opere Pubbliche.
12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012;

IMPEGNO

SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BD0FFA 29D9	2026	635	04022	7270	3144	2	U.2.02.01.04.002	2.806,00

ACCERTAMENTO

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

Tiziano RONCHETTO SALVANA

Firmato digitalmente

Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Tiziano RONCHETTO SALVANA e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.

*Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.
Caluso, li 08/10/2026*

Il Responsabile del Settore

F.to Tiziano RONCHETTO SALVANA

Firmato digitalmente